

18 novembre 2008

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della presidente Marilena RICCIARDELLI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1 dal titolo "Norme in materia di proprietà collettiva". Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, Signor Ministro, Onorevoli colleghi, il disegno di legge riguarda le proprietà collettive, in particolare, le possibili attuali modalità di possesso delle stesse. Per proprietà collettive delle terre si intende tutte le forme alternative alla piena proprietà privata. In particolare le proprietà collettive comprendono sia i beni demaniali dello Stato e degli enti pubblici, sia i beni che sono rimasti in qualche formula tradizionale, preesistente alla grande fase di privatizzazione che ha interessato l'Europa tra il Settecento e il Novecento. Per molti la proprietà collettiva delle terre ad uso civico costituisce un oggetto misterioso e per altri un'anticaglia del passato. Si ricorda che gli usi civici sono diritti d'uso a carattere gratuito che spettano a coloro che compongono una determinata collettività; che appartengono alle popolazioni di un determinato territorio ove stanziano e sono soggetti a regime giuridico dei beni demaniali e perciò sono inalienabili ed imprescrittibili e non soggetti al commercio. Tale uso si manifesta in attività relative al godimento di beni quali: il pascolo, la raccolta della legna o l'utilizzo dei prodotti del bosco, dell'acqua e del paesaggio. Il presupposto giuridico originario degli usi civici è, dunque, costituito dalla proprietà collettiva. In passato l'uso civico rappresentava un carattere di necessità in quanto era, per lo più, l'unico sostentamento vitale alle popolazioni dal momento che la terra costituiva l'unica fonte dalla quale trarre i prodotti necessari alla sopravvivenza. Successivamente, l'uso civico ha perso tale carattere di necessità tant'è che solo in alcune zone dall'arco alpino site a quote più o meno alte si è conservata pressoché immutata, mentre nel resto d'Italia ha subito violenze, manomissioni ed erosioni, cosicché la titolarità pubblica del diritto si è andata, mano a mano, svuotando, riducendosi per lo più a simulacro di quello che era un tempo. Ne consegue che la proprietà collettiva deve essere considerata il punto di partenza di una vicenda storica e giuridica molto lunga e articolata che continua ad essere comunque un dato attuale e permanente il cui titolare in origine era esclusivamente il gruppo (la comunità, la collettività) degli abitanti come insieme indifferenziato e che oggi si esprime in forme diverse. In seguito all'entrata in vigore del DPR 616 del 1977 "trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione" gli accertamenti sugli usi civici sono di competenza regionale, con un passaggio dall'ambito giurisdizionale a quello amministrativo, si è registrata la tendenza di molte amministrazioni locali a continuare l'opera di eliminazione di fatto di residui e originari usi civici specialmente su aree prima pastorali ed ora a vocazione turistica. Oggi possiamo distinguere gli usi civici che insistono su terre concesse ai privati dagli usi civici su terre di dominio della collettività; i primi consistono nell'assoggettare il "bene comune" al pagamento di un prezzo o in natura, staccando parte del terreno da destinare all'ente di appartenenza, o in denaro (canone): il fondo agricolo viene quotizzato, cioè ripartito in quote ed assegnato alle famiglie di agricoltori, con l'obbligo di migliorie e di pagamento di un canone all'ente locale territoriale. Questi fondi possono essere affrancati per diventare pienamente di proprietà privata. I secondi, ossia gli usi civici su terre di dominio della collettività, si sostanziano nell'utilizzare il "bene comune" come bosco o come pascolo permanente. Le sopraccitate evoluzioni storico-giuridiche legate a eventi economici, che hanno riguardato le proprietà collettive evidenziano che oggi delle stesse bisogna individuare una diversa modalità di possesso, che non sia né pubblica né privata, ma comune, uscendo, in tal modo, dalla tenaglia che spesso strozza i dibattiti sulla gestione delle risorse, con soluzioni organizzative innovative ad esempio utilizzare parchi come aziende capaci di produrre utili che valorizzino il ruolo dei territori e garantiscano il godimento ai cittadini dei beni di uso civico. Dunque gli usi civici mostrano una possibile gestione della risorsa ambientale che sia

responsabile e risponda al preciso dovere di conservare il patrimonio naturale e rurale collettivo per le generazioni future, ponendo rimedio a numerose situazioni attuali in cui i Comuni risultano inadempienti alla gestione dei demani, il più delle volte in stato di abbandono e, ancor peggio, trasformati in discariche abusive. Si intende rivendicare un diritto appartenente al popolo italiano sin dall'epoca romana per non assistere impotenti, allora come adesso, ad una nuova usurpazione dei territori, oggi necessari per contrastare gli effetti disastrosi dell'economia di mercato. E' pertanto necessario ricordare il grande rilievo di carattere culturale e di tutela dell'ambiente che la proprietà collettiva ha avuto in passato ed il grande valore sociale e di appartenenza che continua ad avere oggi, specialmente nelle aree marginali e forestali estensive delle nostre montagne. Il legame con la proprietà collettiva è garanzia di tutela del bosco, soprattutto in un momento in cui, l'abbandono, il disinteresse per i boschi è causa di incendi, di distruzione, di danni innumerevoli che portano spesso alla perdita di una risorsa di così grande interesse ambientale. I beni civici potranno essere estremamente utili anche in futuro, nonostante il disimpegno dell'Unione Europea al sostegno dell'agricoltura, solo se si riuscirà a mantenere la funzione economica e considerando in maniera più estensiva il significato di attività agricola; da non intendersi cioè soltanto come produzione di beni, ma anche come produzione di servizi e anche come tutela del paesaggio e della biodiversità (specie animali e specie vegetali). La legge 730/85 sull'agriturismo, infatti, amplia il concetto di attività agricola mediante tutta una serie di servizi da fornire nell'ambito dell'ospitalità in azienda, come ad esempio la crescente domanda di spazi naturali e di aree sempre più vaste sottoposte a tutela ambientale. Tanto premesso, si propone il disegno di legge enunciato, con l'auspicio che la proposta venga accolta benevolmente da questo Senato in quanto è espressione di una giovane generazione che sogna, tra le altre cose, un paesaggio incontaminato che aiuti anche a respirare non più veleni, ma aria pura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritta a parlare la senatrice Masiello. Ne ha facoltà.

MASIELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando riguarda l'esercizio dei diritti di uso civico e la gestione delle proprietà collettive che in passato hanno rappresentato la prima forma di organizzazione economica e patrimoniale delle comunità e il primo livello di partecipazione popolare alla cosa pubblica. Usi civici e proprietà collettive possono quindi essere annoverati tra le formazioni sociali ove si svolge e si sviluppa la personalità dell'uomo, garantite come tali dalla Costituzione Repubblicana, all'art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità). La gestione dei diritti civici appare altresì capace di costruire una forma di capitale sociale che permette di risolvere i problemi all'uso e alla conservazione di quei terreni collettivi (la terra, l'aria, l'acqua ed in genere tutte le risorse naturali) che contribuiscono tanto alla loro attività produttiva quanto al benessere sociale in cui sono inseriti. Peraltro, la proprietà collettiva non ha intenti lucrativo-speculativi, ma mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai componenti della collettività. Ovvero, pur non diretta a realizzare interessi lucrativo-speculativi, emergono finalità eminentemente economiche, sì da caratterizzare la struttura organizzativa in termini di organizzazione con scopo economico, diretto cioè a conseguire un vantaggio patrimoniale collettivo. Un altro aspetto che intendo far emergere da questo mio intervento riguarda la gestione delle proprietà collettive che può essere interpretata e sviluppata come attività di "menagement pubblico" di una rete regionale che si presenta come forma emergente di coordinamento sociale (rete auto-organizzata) e che si costituisce in struttura di governo, complementare a mercati e gerarchie, anche in forza del progressivo avanzamento del sistema europeo di governance multilivello. E' doveroso far conoscere alle persone che la nostra Repubblica per costituzione è a sovranità popolare, per questo dobbiamo iniziare a conoscere i nostri diritti e subito dopo i nostri doveri, non il contrario. Pertanto, non si può permettere l'alienazione di un bene che è di tutti a favore di pochi.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Cavallera. Ne ha facoltà.

CAVALLERA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando dovrebbe far emergere un messaggio forte rivolto agli amministratori regionali, affinché si continui nella tutela del territorio, orientandosi però verso un ritorno alla produttività dello stesso a beneficio della collettività. Un tempo la raccolta della legna, l'uso dei pascoli e il taglio del bosco era vitale per l'economia delle famiglie, oggi le necessità delle persone sono differenti e gli istituti regolieri sono diventati sempre più imprese forestali o agricole. Il territorio naturale, protetto e difeso dagli antichi statuti e dalle consuetudini, ed oggi tutelato anche dalla legge, può avere un ruolo nella produzione e nella diffusione di energie rinnovabili quali le biomasse, le fattorie eoliche, gli impianti idroelettrici, ecc. Orientare la gestione del territorio attraverso l'uso di nuove tecnologie significa dare una speranza di lunga vita alle istituzioni regoliere, che altrimenti rischiano di non avere un'economia sufficiente per la loro attività e la loro sopravvivenza. E' necessario dunque riflettere anche sul rapporto che oggi hanno le persone con i demani boschivi: sempre meno sono coloro che raccolgono la legna nei boschi o che usano i pascoli per il bestiame. La conseguenza, su cui gli interventi del pubblico hanno messo l'accento, può essere un progressivo allontanamento dei regolieri dalla proprietà collettiva, che rischia di trasformarsi in un'istituzione a tutela del territorio separata dagli interessi della popolazione. Va sottolineato come sia stata la proprietà collettiva a garantire la sopravvivenza delle genti di montagna nei secoli e come, anche oggi, questo tipo di gestione provata condivisa del territorio garantisca un modello di sviluppo sostenibile dell'ambiente, a beneficio sia di chi lo vive, sia dell'intera collettività. Tuttavia oggi il rapporto tra le genti e gli usi civici è cambiato, come pure l'utilizzo degli stessi, ed è per questo che il mio voto non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, concordo con quanto appena enunciato dalla Senatrice Masiello in quanto il suo discorso evidenzia l'utilità sotto ogni punto di vista, economico, sociale e paesaggistico delle proprietà collettive. Ribadisco il concetto che la difesa di questi territori è diritto di tutti e la sua negazione costituirebbe una privazione alle nostre stesse facoltà di sovranità popolare e quindi alla nostra personalità di elettore e cittadino italiano. Mentre per quanto riguarda l'intervento del Senatore Cavallera mi dichiaro contraria a quanto proposto. Infatti il Senatore dichiara che l'utilizzo delle proprietà collettive ad uso agricolo-pastorali, è ormai inutile ed in disuso e più precisamente dichiara che quest'uso sia indirizzato solamente ad una piccola parte del popolo italiano. Afferma inoltre che la tutela del territorio è separata dagli interessi della popolazione. Ribatto dicendo che, nonostante il decorso temporale abbia certamente spinto la collettività ad allontanarsi dall'attività agricolo pastorale, vi è quella minoranza sopraccitata per la quale l'esistenza di questi demani pubblici costituisce ancora fonte di sopravvivenza, va quindi tutelata. Rispetto a quanto sancito nell'articolo 3: "i mutamenti di destinazione devono garantire il rispetto delle risorse del territorio esistenti", sarà possibile orientare le destinazioni delle terre collettive verso lo sviluppo di sistemi atti a sponsorizzare l'energia rinnovabile. Respingo perciò quanto affermato dal Senatore poiché ciò che egli propone è sancito dal disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, ministro per i Beni e le Attività Culturali, onorevole Parrulli.

PARRULLI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che stiamo esaminando e riguardante norme in materia di proprietà collettive risulta quanto mai attuale, in una fase storico-politica interessata nuovamente alla materia e soprattutto ai suoi aspetti urbanistici, o per meglio dire di governo del territorio, e che assiste ad un confronto ed anche scontro fra due opposte linee di intervento. Da una parte ci sono le Regioni che sembrano voler proseguire l'avviato indirizzo alla liquidazione degli usi civici, non più con l'obiettivo di una maggiore produttività del settore agricolo, quanto piuttosto di regolarizzare i fenomeni di espansione edilizia, spesso avvenuti senza tenere nel minimo conto i diritti delle popolazioni locali. Dall'altra c'è la linea di intervento della legislazione statale, e di gran parte della giurisprudenza, che ha trovato nell'inserimento degli usi civici nell'ambito dei beni ambientali una forma di tutela del territorio sicuramente più sofisticata ed incisiva

di tante altre che trovano difficoltà a decollare. Tuttavia, per l'ampia diffusione ed estensione che i terreni di proprietà collettiva o soggetti ad usi civici hanno su tutto il territorio nazionale, rende il più delle volte complicata la gestione di questi, troppo spesso ancora interessati da fenomeni di edificazione, soprattutto a ridosso delle aree urbane. Per lo più gli usi civici non sono considerati una disciplina tale da meritare studi o corsi universitari appositi, dunque gli enti locali si trovano di fronte a quella che percepiscono come una materia ostica e complessa. A ciò si deve aggiungere la mancanza delle informazioni essenziali per capire che gli usi civici potranno rivestire un ruolo importante negli anni seguenti nelle questioni relative alla tutela dell'ambiente. Difatti l'inserimento delle zone gravate da usi civici nella tutela ambientale e paesaggistica rende evidente l'investimento strategico da parte dello Stato su queste aree ai fini della tutela del territorio. In merito a quanto detto, il seguente disegno di legge risulta a mio parere inerente alle questioni che si discutono all'interno del nostro Stato e potrebbe finalmente tutelare in modo completo ed efficace l'esercizio dei diritti di uso civico e la gestione delle proprietà collettive.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli. Passiamo all'esame dell'art. 1, al quale è stato presentato un emendamento. Invito il presentatore a illustrare l'emendamento 1.1. La parola alla senatrice Leone Stella.

LEONE STELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, gli articoli 1 e 4, del disegno di legge risultano essere correlati tra loro. L'articolo 1 sancisce che "i patrimoni civici o di demanio civico sono inalienabili ed imprescrittibili" e l'articolo 4 stabilisce che "l'alienazione è possibile solo nei casi in cui i terreni perdano utilità e vengano sostituiti da altri, atti a soddisfare le necessità della collettività". Propongo l'integrazione dell'articolo 1 con l'articolo 4, sì da formare un unico corpo in cui l'articolo 1 diventi primo comma e l'articolo 4 secondo comma. Con conseguente soppressione dell'art. 4.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, signor. Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dalla senatrice Leone Stella apparentemente risulta essere migliorativo dell'articolato nel suo insieme; purtroppo non è così, perché sopprimendo l'art. 4 verrebbe meno il principio sistematico adottato nella stesura del disegno di legge, pertanto non intendo accogliere la proposta fatta dalla senatrice.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

PARRULLI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, Onorevoli senatori, l'emendamento della senatrice Leone Stella non risponde alle esigenze che il disegno di legge, correttamente strutturato, si prefissa. A mio parere dunque esso appare superfluo dal momento che l'articolo 4, per quanto possa risultare correlato all'articolo 1, si ricollega agli articoli 2 e 3, pertanto ritengo non possa essere inglobato al primo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Senatrice Leone Stella.

E' respinto.

Metto ai voti l'art. 1

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'art. 2, al quale è stato presentato un emendamento. Invito il presentatore a illustrare l'emendamento 2.1. La parola alla senatrice Incarbona.

INCARBONA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, appare degna di nota la volontà di specificare che gli usi civici "sono vincolati alle destinazioni stabilite in base a piani e programmi statuiti da enti pubblici" (art. 2) per porre rimedio ad un annoso problema trascurato dalle precedenti leggi. È necessario risolvere il vecchio, ma sempre presente, problema delle terre civiche edificate in assenza delle autorizzazioni regionali. Questi usi illegittimi interessano gran parte del territorio italiano. Ritenendo che la difesa del suolo rappresenti quel "*finem*" per cui debbano essere definiti i piani di

sistemazione territoriale, appare opportuno proporre un ulteriore ampliamento dell'articolo volto a specificare meglio il concetto di "difesa del suolo" in riferimento agli esiti. Voglio sottolineare che solo ed esclusivamente i *cives*, intesi come collettività, vantano questo diritto, perciò né lo Stato né gli enti pubblici possono in alcun modo accondiscendere tacitamente agli abusi perpetrati su terre di proprietà collettiva. A tal proposito, ritengo opportuno emendare l'articolo 2, aggiungendo un secondo: "Gli esiti saranno vincolanti per la tutela del territorio collettivo."

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la proposta di modifica fatta dalla senatrice Incarbona favorisce la tutela del territorio collettivo, attribuendo agli accertamenti una definitiva certezza che i diritti civici tuttora richiedono, pertanto può essere accolta.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

PARRULLI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è favorevole all'emendamento perché il secondo comma si esprime maggiormente a favore e a tutela del territorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Senatrice Leone Stella.

E' approvato.

Metto ai voti l'art. 2.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'art. 3, al quale non è stato presentato nessun emendamento.

Metto ai voti l'art. 3.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'art. 4, al quale è stato presentato un emendamento dal senatore Strippoli. Invito il presentatore a illustrare l'emendamento 4.1.

STRIPPOLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, leggendo l'articolo 4 del disegno di legge e precisamente la parte riguardante l'alienabilità dei beni di demanio pubblico, mi è parso opportuno emendare l'articolo in questione per tutelare veramente la collettività. Per alienabilità si intende trasferire volontariamente o coattivamente un diritto soggettivo da una persona giuridica ad altra persona giuridica o ad una persona fisica. Il trasferimento della proprietà di un bene o di un altro diritto è volontario nel caso di vendita o di donazione da parte dello stesso proprietario; è coattivo, invece, nel caso di espropriazione da parte dello Stato o di un altro ente pubblico per motivi di pubblica utilità. L'alienabilità di un bene di demanio civico consiste nella possibilità di trasferire tale patrimonio ad un privato, mentre l'inalienabilità di un tale bene consiste nell'impossibilità di trasferirlo. Questa impossibilità è caratteristica delle forme di "Stato sociale" come il nostro in quanto mira a garantire la conservazione della pubblica utilità di un bene. La legge in esame consente l'alienazione in caso di avvenuta perdita di utilità, laddove per perdita di utilità si intende l'impossibilità per il bene di essere utilizzato. Dunque, i beni di demanio civico diventerebbero alienabili solo ed unicamente in caso di avvenuta perdita di utilità; ciò potrebbe indurre alcuni individui, interessati all'acquisto, a fare in modo che il bene perda la sua utilità. Da ciò scaturisce la necessità di aggiungere al primo comma altri tre: 2. L'alienazione può avvenire solo dopo un periodo di dieci anni. 3. In caso di alienazione il nuovo proprietario ha l'obbligo di ripristinare l'estinta utilità paesaggistica ed economica. 4. Solo in caso di effettiva e dimostrata impossibilità di recupero si potrà dare una diversa destinazione purché abbia una funzione di interesse collettivo.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

DE ROSA, relatore. In considerazione dell'interpretazione all'art. 1 si può accogliere la proposta fatta dal Senatore Strippoli. E' evidente l'intento di rendere più completo il ddl oltre a conferire una maggior coerenza alla legge.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

PARRULLI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, onorevoli senatori, sostengo l'emendamento all'articolo 4 dal momento che ritengo molto probabile il caso che eventuali patrimoni civici siano portati a perdere la loro utilità economica e paesaggistica per mano di individui potenzialmente interessati ad acquisirne il controllo, dunque in modo doloso. Gli aggiuntivi 3 commi sostengono con chiarezza i propositi del senatore Strippoli che li ha formulati; a parer mio e quindi del Governo che rappresento tale emendamento può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1.

E' approvato.

Metto ai voti l'art. 4.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'art. 2, al quale è stato presentato un emendamento. Invito il presentatore a illustrare l'emendamento 2.1. La parola alla senatrice Santomasi.

SANTOMASI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'art. 5 della legge in questione sancisce che le Regioni devono provvedere alla gestione delle terre civiche in merito a quanto affermato nel I comma dell'art. 7 del DPR 616 del 1977 e lo stesso articolo indica la possibilità di subdelegare tali funzioni ad enti territoriali più vicini al cittadino quali Province e Comuni. Pertanto ritengo sia opportuno attribuire tale esercizio unicamente all'ente locale interessato ai sensi degli articoli 3-4 della Legge di Revisione Costituzionale del 18 ottobre 2001. Il Comune in modo specifico, essendo a conoscenza delle esigenze territoriali, risulterebbe più idoneo a soddisfarle pienamente. In questo modo, quanto citato nell'art. 2 della legge in questione, dovrebbe essere esercitato dall'ente gestore locale. Questo ha il compito di garantire la salvaguardia, l'uso, la conservazione e la valorizzazione dei beni collettivi. Pertanto una ricognizione di tutti i beni in questione sarebbe attuabile attraverso una ricerca accurata di atti e documenti. Il recupero dei beni abbandonati e impropriamente utilizzati dai privati sarà finalizzato allo sviluppo delle risorse del territorio a tutela dell'interesse collettivo nonché all'incremento delle potenzialità economiche, ambientali e sociali dell'ente comunale, regionale e dello Stato stesso. Per le motivazioni sopra esposte, propongo il seguente emendamento: "Il Comune provvede alla sistemazione delle terre civiche, alla verifica e alla formazione degli inventari di tali proprietà. Questi ultimi sono necessari per scopi di controllo e per non privare la popolazione dei propri diritti."

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore su questo emendamento.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, sig. Ministro, onorevoli colleghi la proposta fatta dalla senatrice Santomasi risponde al principio di sussidiarietà sancito dalla legge di modifica del V titolo della Costituzione che trasferisce all'ente più prossimo il mandato. Tuttavia, spesse volte, si è assistito ad una cattiva amministrazione dei demani civici e ad un parziale utilizzo, tal volta gli amministratori antepongono al politica all'interesse collettivo. Per questi motivi rimetto il mio parere all'esito delle votazioni da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

PARRULLI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, onorevoli colleghi a mio parere questo emendamento risponde bene alle esigenze riguardanti la gestione degli usi civici: di fatti gli enti locali meglio delle Regioni possono garantire la tutela e la corretta amministrazione di questi. Mi esprimo dunque a favore dell'emendamento della senatrice Santomasi, che propone di delegare ai

Comuni l'esclusivo compito di garantire la salvaguardia, l'utilizzo, la conservazione e la valorizzazione dei beni collettivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1.

E' approvato.

Metto ai voti l'art. 5.

E' approvato.

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, si votino uno dietro l'altro.

Metto ai voti l'articolo 6.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

E' approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GUGLIELMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi in tutta Italia sono 5 milioni gli ettari di terreno a rischio svendita, ovvero il 15% del territorio nazionale, ma le cifre sono approssimate per difetto poiché non esiste ancora una mappa nazionale di questo tipo di aree nonostante ci sia da tempo tutto il materiale necessario per redigerla. I territori ad uso civico sono zone di diversa natura, proprietà collettive appartenenti alle varie comunità locali che per secoli le hanno utilizzate per soddisfare i propri bisogni: pascoli, campi coltivabili, boschi da cui ricavare legna, selvaggina, acqua, alimento per sé e per gli animali allevati. La storia della destinazione d'uso di queste aree giustifica l'importanza che restino territori di proprietà collettiva e, data la loro conservazione naturale, siano sottoposti a particolari vincoli ambientali che tengano lontane improprie ipotesi di cementificazione. La prospettiva della mancata approvazione del ddl inerente l'inalienabilità e l'imprescrittibilità degli usi civici è doppiamente allarmante sia perché dimentica e sembra voler superare il concetto di bene pubblico a favore di quello privato, sia perché pone in serio pericolo la conservazione ambientale delle aree. Se il provvedimento non verrà approvato porterà migliaia di ettari di territorio ad uso collettivo sotto la completa gestione dei comuni di riferimento che potranno, arbitrariamente e senza nessun tipo di vincolo o controllo, decidere di far cassa vendendo al miglior offerente. I Comuni i cui bilanci sono sempre in disavanzo saranno costretti ad alienare i demani civici e gli acquirenti, speculatori, faranno di tutto per trarre alti profitti. Ciò risulterebbe grave poiché non contempla nessun vantaggio nei confronti dell'interesse pubblico. D'altra parte, visto che nessuno comprerà mai boschi e pascoli se poi non potrà trasformarli in residence, alberghi, centri sportivi o quant'altro possa avere un consistente ritorno economico, la vendita dei terreni comporterà altresì la caduta dei vincoli di tutela ambientale a cui i beni civici sono soggetti dalla precedente legge Galasso (Legge 8 agosto 1985, n. 431). Questo significa che 5 milioni d'ettari di aree naturali sono a rischio cementificazione. Gli usi civici sono invece una risorsa che deve rimanere nelle mani delle comunità locali, frazionali e comunali al fine di poter svolgere pienamente la funzione di presidio indispensabile per la conservazione dell'ambiente dal dissesto idrogeologico, per la salvaguardia del territorio. Senza un provvedimento che tuteli questo patrimonio nazionale non si farà altro che avvallare ogni forma di speculazione, compresa quella edilizia e inoltre quel che resta di un grande ed antico patrimonio storico, culturale, sociale, ambientale e paesaggistico verrà slegato dai

vincoli ambientali e quindi abbandonato alla sorte o alla coscienza di qualche magnanimo imprenditore edilizio. E' necessario invece attivare iniziative di sostegno alle comunità locali per rafforzare ed estendere il possesso di questi beni e per consentirne lo sviluppo della gestione, non solo economica, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Per i motivi sopra citati ritengo che il ddl sia più che valido e anzi necessario per la tutela dei beni collettivi. Esprimo, insieme alla mia coalizione, voto favorevole.

GURRADO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GURRADO. Signor Presidente, onorevoli colleghi La proposta di legge mi fa riflettere sul significato del termine diritto. Si parla molto di Diritto pubblico, di Diritto privato e poche volte di Diritto soggettivo. Con ciò intendo far notare che la mancata alienazione dei beni demaniali, quelli improduttivi limita lo sviluppo dell'economia di un paese. Si impedisce, infatti, al privato di investire i propri capitali per realizzare opere e strutture di interesse collettivo. Alcuni boschi, un tempo rigogliosi, oggi abbandonati e carbonizzati impediscono di realizzare strutture private ove poter trascorrere il tempo libero o il post-studio. Nel mio paese, e penso anche in molti altri, mancano piscine, centri sportivi e strutture di ogni genere da destinare al tempo libero dei giovani, ma abbondano Domini Collettivi dai quali la collettività che ne è proprietaria, non ritrae alcuna utilità. Questi motivi ed altri che, solo per brevità di tempo, non elenco mi inducono a non votare il disegno di legge perché sono favorevole ad alienare le proprietà collettive ai privati purché si realizzino le strutture innanzi elencate.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E' approvato.

Collegli, vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.